



Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica
Area Tecnica

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 22 di data 05/02/2025

OGGETTO:	ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE EX ARTICOLO 90, COMMA 1 LETTERA D) DELLA L.P. 15/2015. ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA PROT.N. 25552 DI DATA 12/08/2024 LIMITATAMENTE ALL'UNITA' UA 3 ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE
-----------------	---

Relazione.

In data 14/03/2024, con richiesta prot.n. 8653, è stata presentata domanda di rilascio di permesso di costruire per i lavori di costruzione di un complesso residenziale, nell'ambito perequativo TP12, sulle pp.ff. 570/1, 570/7 e 570/8 c.c. Oltresarca. Il progetto allegato alla domanda è stato esaminato favorevolmente dalla Commissione edilizia comunale ed è ora completo di tutti i necessari atti ed autorizzazioni.

Con successiva richiesta prot.n. 25552 di data 12/08/2024, il signor Zandonella Maiucco Christian ha presentato istanza di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione dovuto per l'intervento di cui sopra, relativamente alla unità residenziale denominata UA 3. Il richiedente, con la medesima richiesta, si è impegnato a trasferire la residenza nell'unità abitativa in questione entro un anno dalla fine lavori ed a mantenerla per i successivi dieci anni.

Secondo quanto previsto dall'articolo 90, comma 1, lettera d), della L.P. 15/2015, il contributo di costruzione non è dovuto *“per gli interventi di nuova costruzione destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 120 metri quadrati di superficie utile netta e sempre che la residenza non sia qualificata di lusso ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969”*.

Ai sensi dell'art. 87, comma 4 lettera a) della L.P. 15/2021, ai fini del riconoscimento dell'esenzione sopra espressa devono sussistere in capo ai richiedenti i seguenti requisiti:

- l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente
- il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori e mantenerla per i successivi 10 anni;
- il richiedente non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio *“idoneo alle esigenze familiari”* ubicato nel territorio provinciale;
- il richiedente deve obbligarsi a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per il periodo di dieci anni dalla data di ultimazione lavori.

I requisiti soggettivi e oggettivi richiesti devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della convenzione, che dovrà avvenire entro la fine dei lavori (art. 49 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale – D.P.P. 19/05/2017, n. 18-61/Leg.).

Quanto sopra espresso è stato formalizzato nell'ambito di uno schema convenzionale che costituisce formale impegno del richiedente al rispetto ai requisiti sopra richiesti, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 61 di data 28/12/2022, entrato in vigore il 10/01/2023, così come specificatamente richiamato dal comma 2 dell'art. 90 dell'ordinamento urbanistico provinciale e dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.

IL DIRIGENTE

visto il decreto del Sindaco n. 92 di data 27 dicembre 2024 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2025;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

vista la deliberazione n. 19 di data 27 febbraio 2024, immediatamente esecutiva con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024 – 2026;

DETERMINA

- 1 di accogliere la domanda del signor Zandonella Maiucco Christian per l'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione dovuto per l'intervento di nuova costruzione dell'unità abitativa UA 3 sulla p.f. 570/8 c.c. Oltresarca, ai sensi dell'articolo 90 comma 1 lettera d) della L.P. 4 agosto 2015 n. 15;
- 2 di subordinare l'esenzione prevista al precedente punto del presente dispositivo alla stipula della convenzione all'uopo predisposta, costituita da n. 6 articoli ed allegata quale schema al presente provvedimento amministrativo dirigenziale quale parte integrante e sostanziale;
- 3 di dare atto che l'esenzione concessa ammonta ad euro 18.074,71 così determinata:

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE			
Superficie complessiva m ² 118,29	Superficie esente m² 118,29	Superficie soggetta m ² 118,29	
Categoria	Superficie esente	Importo unitario	4 Totale
A1 Residenza ordinaria – nuova costruzione	m ² 118,29	€. 152,80	€. 18.074,71
TOTALE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE IN ESENZIONE			€. 18.074,71

- 5 di prendere atto che il presente atto, non comportando spese è immediatamente esecutivo;
- 6 di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104.

CARMELO CAPIZZI / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica - Pede Giorgio

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:
